

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2008;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 82 del Trattato CE;

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive comunitarie in materia ferroviaria;

VISTA la segnalazione pervenuta da parte della società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. in data 4 settembre 2008, integrata con comunicazioni pervenute in date 9 e 15 settembre 2008, con la quale si dava conto: *a)* della richiesta, inviata dalla stessa società in data 15 aprile 2008 alla società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di accesso ed utilizzo del Centro di manutenzione e delle infrastrutture tecniche costituenti l'impianto Dinamico Polifunzionale del Nodo di Napoli; *b)* della richiesta di accesso agli Spazi nei fabbricati viaggiatori inviata dalla stessa società in data 26 giugno 2008 alla società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

VISTO il rinvio opposto dalla società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a tali richieste;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., avendo ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la licenza di Impresa Ferroviaria ed il Titolo Autorizzatorio ad effettuare il servizio viaggiatori in Italia, ha pianificato di operare nel trasporto ferroviario passeggeri ad alta velocità, offrendo il proprio servizio dal primo gennaio 2011 e che a tal fine ha chiesto a RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. l'accesso alle predette infrastrutture;

CONSIDERATO che la società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la società controllante, Ferrovie dello Stato S.p.A., a tutt'oggi ancora non hanno dato seguito alla richiesta della Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., avendo dato in proposito risposte solamente interlocutorie ed avendo legato la possibilità di soddisfare la richiesta di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. alla necessità che fosse chiaramente definito il contesto regolamentare ed organizzativo;

CONSIDERATO che la giustificazione adottata dalla società RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. non appare allo stato fondata;

CONSIDERATO che i mercati interessati sono: *a)* il mercato nazionale dell'accesso alle infrastrutture ferroviarie necessarie allo svolgimento dei servizi di trasporto; *b)* il mercato nazionale del trasporto ferroviario di passeggeri, con particolare riferimento al trasporto ad alta velocità;

CONSIDERATO che in tali mercati il gruppo Ferrovie dello Stato, per il tramite delle controllate RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Trenitalia S.p.A., detiene una posizione dominante;

CONSIDERATO che il tempestivo accesso alla predetta infrastruttura potrebbe risultare indispensabile all'operatore nuovo entrante, Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., per lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario di passeggeri ad alta velocità;

RITENUTO che il comportamento dilatorio opposto dal gruppo Ferrovie dello Stato, per il tramite della controllata RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., alla richiesta della società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. non

appare giustificato e potrebbe ostacolare, con pregiudizio del consumatore finale, l'ingresso di un nuovo concorrente in un mercato appena liberalizzato, favorendo la sua controllata Trenitalia S.p.A.;

RITENUTO che la condotta del gruppo Ferrovie dello Stato, interessando l'intero territorio nazionale, possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio tra Stati membri, in una misura che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico;

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte, poste in essere da Ferrovie dello Stato S.p.A. e RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sono suscettibili di configurare un abuso di posizione dominante nei mercati nazionali dell'accesso alle infrastrutture ferroviarie necessarie allo svolgimento del trasporto ferroviario di passeggeri, con particolare riferimento al trasporto ad alta velocità, in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.A. e RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 82 del Trattato CE;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Agroalimentare e Trasporti" di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara de Mari;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Agroalimentare e Trasporti" di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2009;

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà